



COMUNE DI RADDUSA

Città Metropolitana di Catania

C.A.P. 95040 Via Garibaldi, 2 ☎ 095 662060 - FAX 095 662982

web: www.comuneraddusa.gov.it - PEC: comuneraddusa@postecert.it

C.F. 82001950870 P. IVA 01269290878 SERVIZIO DI TESORERIA C.C.P. 15897952

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>137</u> del Registro Data <u>10/10/2019</u>	Oggetto: Linee guide per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti-crediti
--	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Allegra Giovanni	Sindaco	X	
2	Giarrizzo Francesco	V. Sindaco	X	
3	Pagana Carmela	Assessore	X	
4	Incardona Simona Maria	“	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Gretel Schillaci**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 08 del 30-09-2019 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese

delibera

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

N. 08 del Registro Data 30-09-19	Oggetto: Linea guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti -crediti
---	---

Su proposta del Sindaco



Visto

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

li

Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Proposta di deliberazione n. 08 del 30-09-2019

OGGETTO: Linea guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti –crediti

IL SINDACO

VISTO il comma 167, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: " Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";

VISTO l'art. 9, comma 1 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 prevede che:

- 1) le pubbliche amministrazioni adottano le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
- 2) nelle amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Dirigente che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI l'art. 28 quater del DPR 602/1973 e l'art. 1 del D.M. 25/06/2012 per i quali i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per tributi locali;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 che obbliga l'Ente ad accantonare risorse nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.), il cui ammontare è determinato in funzione delle riscossioni degli anni precedenti e pertanto è necessario e vitale aumentare la propria capacità di riscossione al fine di accantonare minori risorse nelle F.C.D.E. e renderli disponibili per le necessità dell'Ente;

DATO ATTO che la Corte dei conti pone particolare attenzione in ordine ai residui attivi e passivi riportati annualmente nei conti consuntivi;

CONSIDERATO che, ai fini dell'obbligo normativo sopra indicato, si ritiene necessario l'ulteriore miglioramento del processo gestionale al fine di innalzare la tempestività dei pagamenti con graduale riduzione dei residui attivi che passivi;

RAVVISSATA l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per i contribuenti di questo Ente che sono al contempo, non di rado, fornitori o prestatori di servizi per il Comune, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito;

PRESO ATTO che le norme che si sono succedute affermano la piena applicabilità, se compatibile all'Ente locale, delle norme del C.C.;

CONSIDERATO che la compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere soddisfacente perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio debito e che la stessa dovrà essere operata con emissione di mandati vincolati a reversale d'incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita;

VISTO l'art. 1252 c.c. che prevede la compensazione volontaria con la quale le parti possono compensare i debiti con i crediti reciproci anche non presentando le caratteristiche di omogeneità, liquidità ed esigibilità come previsto nell'art. 1243 c.c., e che è comunque intenzione dell'Amministrazione adottare la compensazione come procedura standard non derogabile;

PRESO ATTO comunque che l'istituto non può essere applicato ai casi previsti dall'art. 1246 del Codice Civile.;

VISTO lo statuto comunale

VISTI gli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile

VISTI i D.Lgs n. 507/93 e 446/97;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000

VISTA la Legge 142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato sullo stesso tributo. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine di versamento, redatta su modello predisposto dal comune, e allegato al presente atto, dalla quale risultano:

- i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;

d) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo;

e) Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile al soggetto debitore di un'entrata tributaria comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma maturata su un tributo comunale, che non si avvale della facoltà e entro i termini di cui ai commi precedenti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dal termine fissato per il versamento, il credito tributario verrà compensato con l'importo a debito tributario.

2. Ai sensi dell'art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa. Al soggetto debitore di un'entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell'Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l'importo a debito.

L'ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito. La compensazione

viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore.

3. Che la compensazione dovrà essere operata con regolare emissione di mandati vincolati a relativa reversale d'incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita.

4. Che il Settore competente ad emettere il provvedimento di compensazione sarà quello dal quale derivi il debito per il cittadino;

5. Dichiarare il seguente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

La seduta si chiude alle ore 19,30



Il Sindaco
(Prof. Giovanni Allegra)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gretel Schillaci

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15-30-60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal 11-10-2019 al _____

Senza opposizione e reclami

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Giosuè Carastro)

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici (1) giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il Presente atto è divenuto esecutivo in data 10.10.2019

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art,12 co. 2. L.R..n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data inizio pubblicazione (art. 12, c.1, L.R.n.44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 10.10.2019



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario Comunale

(1) 15gg. per quelle ordinarie; 30 gg. Per gli Statuti; 60 gg. Per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.